

Prot. 106/2020

Roma, 23 Marzo 2020

- Alle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie e di tutti gli altri Enti Pubblici e Privati del Servizio Sanitario Nazionale
- Ai Governatori delle Regioni e delle Province Autonome
- Agli Assessori alla Sanità Regionali e delle Province Autonome
- e, p. c.,
 - Al Presidente del Consiglio dei Ministri
 - Al Ministro della Salute
 - Al MIUR

OGGETTO: MODALITÀ DI RECLUTAMENTO DEI MEDICI SPECIALIZZANDI E SPECIALISTI AI SENSI DEGLI ARTT. 1 E 2 DEL D.L. N. 14 DEL 9.3.2020.

Si pregano le Ill.me SS. VV., cortesemente, di voler applicare esattamente quanto previsto dal DL in oggetto. Alla scrivente Associazione, purtroppo, giungono notizie di alcuni tentativi di illecita applicazione dello stesso. Al proposito, oborto collo, corre l'obbligo di invitare chiunque dovesse agire in difformità al suddetto DL, tentando di obbligare i Colleghi a firmare contratti diversi da quanto ivi esattamente prescritto, a prepararsi ad ogni nostra azione nelle sedi competenti per l'integrale rispetto della legge.

In ogni caso, i Colleghi che la scrivente Associazione rappresenta sono invitati a sottoscrivere unicamente contratti previsti esattamente in conformità alle Leggi vigenti, ed in particolare, per l'emergenza Covid-19 in atto, esattamente rispondenti al DL 9/3/2020, n. 14, senza libere e quindi fuorvianti interpretazioni dello stesso, e senza commistioni tra art. 1 lett. a, art. 1 lett. b, art. 2.

Nel merito, per comodità, seguono:

- **NOTE di RIFERIMENTO NORMATIVO (commi 1 e 2 del DL n. 14/2020);**
- **FORMAT DI RIFERIMENTO CONTRATTI LIBERO-PROFESSIONALI / co.co.co. per Medici Specializzandi (rif. Art. 1 lett. a) del DL n. 14/2020 – PRINCIPI DA RISPETTARE.**

- Per la stipula dei Contratti di lavoro dei MEDICI SPECIALIZZANDI ex Art. 1 lett. a) del DL n. 14/2020 si rinvia direttamente ed esclusivamente alle prescrizioni ivi contenute.

- Per la stipula dei Contratti di lavoro dei MEDICI SPECIALIZZANDI ex Art. 1 lett. b) del DL n. 14/2020 si rinvia, oltre che alle prescrizioni ivi contenute, al vigente CCNL della Dirigenza Sanitaria.

- Inoltre, si rimarca che, per quanto riguarda sia l'art. 1 lett. a), sia l'art. 1 lett. b), che per la scrivente Associazione è prioritaria nella scelta delle modalità assuntive, il su citato DL NON reca alcuna previsione di "Nulla Osta" o di "Approvazioni" da parte delle Scuole di Specializzazione, ferma restando, per le assunzioni ex lettera b), la destinazione dello Specializzando nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa.

A.A.R.O.I.-E.M.A.C.

Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani - Emergenza Area Critica

Sede Legale: Via del Viminale 43 - 00184 Roma

Codice Fiscale: 80062360633

Contatti

◆ **tel:** 06 47825272 – 081 5585160 ◆ **e-mail:** aaroiemac@aaroiemac.it ◆ **website:** www.aaroiemac.it

- Per la stipula dei Contratti di lavoro dei MEDICI SPECIALISTI ex Art. 2 (Misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e dei medici al Servizio sanitario nazionale) del citato DL n. 14/2020, si rimarca, ugualmente, la necessità, per tutto quanto applicabile, di integrale rispetto del vigente CCNL della Dirigenza Sanitaria.

- Infine, in riferimento all'eventuale stipula di Contratti di lavoro di MEDICI SPECIALISTI non rientranti nel vigente CCNL della Dirigenza Sanitaria, si ritiene inaccettabile una remunerazione inferiore a quella contrattualmente garantita ai Dirigenti Medici Pubblici Dipendenti per le prestazioni in ALPI.

Si ringrazia per l'attenzione, Distinti saluti.

A.A.R.O.I.-E.M.A.C.

Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani - Emergenza Area Critica

Sede Legale: Via del Viminale 43 – 00184 Roma

Codice Fiscale: 80062360633

Contatti

◆ **tel:** 06 47825272 – 081 5585160 ◆ **e-mail:** aaroiemac@aaroiemac.it ◆ **website:** www.aaroiemac.it

NOTE di RIFERIMENTO NORMATIVO

Come noto in data 9.3.2020 è stato approvato il **D.L. n. 14/2020 pubblicato in G.U. n. 62 del 9.3.2020.**

L'art. 1, comma 1 del citato decreto legge n. 14/2020 prevede due distinte modalità per il reclutamento dei medici specializzandi, rispettivamente **al comma 1 lett. a)** ed **al comma 1, lett. b).**

Entrambe le ipotesi rientrano nelle misure straordinarie volte a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed a garantire i livelli essenziali di assistenza. A tal fine le aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, possono utilizzare due canali per il reclutamento degli specializzandi.

Il 1° canale (art. 1, co. 1 lett. a) prevede la possibilità "di procedere al reclutamento delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, nonché di medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1 comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta.

Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di cui all'articolo 17".

Il 2° canale (art. 1, co. 1 lett. b) prevede la possibilità di "procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1 comma 548-bis della legge 30 dicembre 2018 n. 145, nei limiti e con le modalità ivi previste anche per quanto riguarda il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione".

Pertanto, le Aziende ed Enti del SSR possono assumere con contratto a tempo determinato con orario a tempo parziale gli specializzandi dell'ultimo anno di corso (degli ultimi due in caso di scuole di durata di 5 anni) in poi "collocati utilmente in graduatorie di procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina" (cfr. art. 1, comma 547, L. n.148/2018), anche in assenza dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro

A.A.R.O.I.-E.M.A.C.

Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani - Emergenza Area Critica

Sede Legale: Via del Viminale 43 – 00184 Roma

Codice Fiscale: 80062360633

Contatti

◆ **tel:** 06 47825272 – 081 5585160 ◆ **e-mail:** aarioiema@arioiema.it ◆ **website:** www.aarioiema.it

dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente e per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e degli specifici accordi stipulati tra Regione ed Università.

In caso di assunzione a tempo determinato degli specializzandi effettuata ai sensi dell'art 1 comma 1 lett b) del DL n.14/2020 questi, ai sensi dell'art. 1 comma 548-bis della L. n. 145/2018, "sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato".

In tale ipotesi le Aziende ed Enti, come da indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (20/20/CR6b/c7), dovranno corrispondere allo specializzando le seguenti indennità:

- Stipendio tabellare;
- Indennità di specificità medica;
- Indennità di esclusività;
- Indennità indicate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- Retribuzione di risultato, ove spettante;
- Retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.

Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività formativa teorica obbligatoria per lo specializzando, inoltre, il contratto di lavoro deve essere stipulato per un massimo di 32 ore settimanali secondo quanto previsto dalle su citate indicazioni della Conferenza delle Regioni.

Nel caso in cui l'Azienda o Ente del SSR assuma a tempo determinato lo specializzando ai sensi dell'art.1 comma 1 lett. b) del DL n.14/2020, nei limiti e secondo le modalità su esposte, dovrà darne comunicazione all'Università di appartenenza precisando la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro, al fine di consentire alla stessa di predisporre ogni eventuale adempimento di competenza al fine di evitare duplicazione di emolumenti.

L'art. 1, comma 2 del citato decreto legge n. 14/2020 prevede, per entrambi i canali di cui al co. 1 che "L'attività di lavoro prestata ai sensi del presente articolo per tutta la durata dello stato d'emergenza, integra il requisito dell'anzianità lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

INOLTRE, sempre l'art. 1, comma 2 del citato decreto legge n. 14/2020 prevede che "I contratti di lavoro autonomo, stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto".

FARE COMMISTIONI TRA 1° E 2° CANALE È DUNQUE ILLECITO!

A.A.R.O.I.-E.M.A.C.

Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani - Emergenza Area Critica

Sede Legale: Via del Viminale 43 – 00184 Roma

Codice Fiscale: 80062360633

Contatti

◆ **tel:** 06 47825272 – 081 5585160 ◆ **e-mail:** aaroiemac@aaroiemac.it ◆ **website:** www.aaroiemac.it

**CONTRATTO AI SENSI DL 9/3/2020 n.14 art. 1 lett. a)
PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE STARORDINARIA ED URGENTE
PER GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19**

FORMAT – PRINCIPI DA RISPETTARE

In applicazione del D. L. n. 14 del 9 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 62 del 9/03/2020 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza COVID-19", che definisce all'art. 1 la possibilità di impiegare in questa situazione emergenziale specializzandi dell'ultimo e del penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione nell'attività assistenziale, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza

TRA

L'Azienda _____

E

Il Dott. _____, nato a _____ il _____ residenza _____ C.F. _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) Oggetto del Contratto:

L'Azienda, in applicazione dell'art. 1 lett. a) del D.L. n. 14/2020, conferisce al Dott. un incarico di lavoro autonomo/ incarico di lavoro co.co.co. per attività assistenziale in qualità di medico in formazione specialistica, per fronteggiare la situazione straordinaria ed urgente connessa all'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del COVID 19 e garantire i livelli essenziali di assistenza.

Il Dott. _____ resta iscritto alla scuola di specializzazione universitaria, continuando a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, che si sommerà alla remunerazione prevista dal presente contratto (art.4 - Compenso).

2) Durata:

Il presente contratto ha durata (prorogabile fino al 2020) dal _____ al _____ (6 mesi).

L'eventuale recesso di una delle parti, prima della scadenza, dovrà pervenire all'altra parte con almeno 20 giorni di anticipo.

In particolare l'Amministrazione potrà risolvere il presente contratto o modificarlo prima della scadenza del suddetto termine per le cause previste dal codice civile, per responsabilità particolarmente grave del professionista ed il mancato assolvimento dei compiti, obblighi ed impegni nei termini contrattuali previsti, per motivi derivanti da forza maggiore, in conseguenza di provvedimenti legislativi, amministrativi o regolamentari, per mutate esigenze di servizio o dovute a riorganizzazioni, o per contenimento della spesa o, in dipendenza di eventuali violazioni di doveri professionali o deontologici o del Codice di Comportamento dell'Azienda, ovvero in caso di parere negativo attraverso una specifica relazione circa l'attività del professionista.

3) Modalità e sede di svolgimento dell'attività:

L'attività di cui al presente contratto non determina l'insorgenza di vincolo gerarchico o di subordinazione.

L'attività e le funzioni di cui al presente contratto dovranno essere personalmente svolte dal Dott. _____, che pertanto non potrà avvalersi di sostituti e collaboratori, con un impegno pari ad ore _____ settimanali, presso il Presidio Ospedaliero di _____, nell'Unità Operativa di _____, articolato in turni definiti dal Direttore dell'U.O., compatibilmente con il monte orario previsto dal contratto per la formazione specialistica e nel rispetto del fisiologico riposo.

L'attività sanitaria, da impiegare prioritariamente in attività coerenti con il piano formativo, è prestata dallo specializzando come previsto dall'art 1 del D.L. 14/2020 ed è rivolta esclusivamente a soddisfare le necessità dell'Azienda.

Il periodo di attività svolto dal medico in formazione per effetto del presente contratto esclusivamente in questa particolare congiuntura, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del Diploma di specializzazione.

A.A.R.O.I.-EM.A.C.

Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani - Emergenza Area Critica

Sede Legale: Via del Viminale 43 – 00184 Roma

Codice Fiscale: 80062360633

Contatti

◆ tel: 06 47825272 – 081 5585160 ◆ e-mail: aarioemac@aarioemac.it ◆ website: www.aarioemac.it

Per effetto del presente contratto il Dott. _____ si impegna a prestare la propria secondo le necessità individuate dal Direttore dell'U.O di riferimento, il quale dovrà tenere conto nell'attribuzione delle funzioni, del livello di professionalità raggiunto dal medico in formazione specialistica ed in maniera coerente con il percorso/piano formativo del medico specializzando.

Le prestazioni devono essere rese in osservanza delle condizioni previste dalla L. 161/2014.

La responsabilità gestionale è a carico del Direttore di riferimento dell'U.O dell'Azienda che fornisce istruzioni operative, coordina ed organizza le attività e i turni del medico in formazione.

In materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a del D.lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", al Dott. _____, fini e agli effetti delle disposizioni del predetto decreto legislativo, sono date le medesime garanzie dei dipendenti.

4) Compenso:

Per l'attività oggetto del presente contratto è stabilito un compenso orario lordo di € _____ /orari.

Il pagamento avverrà in rate mensili.

È assicurata al medico in formazione specialistica "la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti", come previsto dal D. Lgs. n. 368/1999 all'art. 40 comma 1, nonché dall'art. 5 comma 3 del Contratto Nazionale tipo dei medici in formazione specialistica.

5) Obblighi del Professionista:

Il medico specializzando assume la responsabilità del proprio operato, della garanzia di piena efficienza ed efficacia della prestazione resa.

Il Professionista sottoscrivendo il presente contratto si impegna ad osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni di cui venga a conoscenza durante l'espletamento dell'attività in oggetto, anche ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016.

Il medico specializzando è tenuto ad osservare le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs 81/2008.

6) Incompatibilità:

L'incarico conferito è incompatibile con ogni forma di lavoro subordinato con altre strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale oltre ai rapporti di dipendenza e/o collaborazione con strutture sanitarie accreditate e comunque secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di incompatibilità.

Il Professionista s'impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di attività professionale che possa costituire motivo di incompatibilità.

Il presente incarico comporta per il professionista la condizione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell'art 53, comma 14, del D.Lgs. 165/01, così come integrato dalla L.190/2012.

7) Codice di Comportamento

Il medico specializzando si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62 del 16/04/2013

8) Assicurazioni e copertura Infortuni:

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, l'Azienda garantisce con oneri a proprio carico la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, salva la rivalsa per le ipotesi di colpa grave, come previsto sia dalla L. n 24 dell'8/3/2017, sia dal D. Lgs. n. 368/1999 all'art. 41, comma 3, il quale, inoltre, prevede che l'Azienda provveda, sempre con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per gli infortuni alle stesse condizioni del proprio personale;

9) Norme di rinvio al Codice Civile:

L'incarico, consistente nell'esecuzione di prestazioni d'opera intellettuale e professionale, viene disciplinato ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

10) Controversie:

A.A.R.O.I.-E.M.A.C.

Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani - Emergenza Area Critica

Sede Legale: Via del Viminale 43 – 00184 Roma

Codice Fiscale: 80062360633

Contatti

◆ **tel:** 06 47825272 – 081 5585160 ◆ **e-mail:** aaroiemac@aaroiemac.it ◆ **website:** www.aaroiemac.it

In caso di controversie, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di _____

11) Spese di bollo e di registrazione:

Il presente contratto, redatto in duplice originale, non è soggetto all'imposta di bollo.

12) Norme finali e di rinvio:

La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione delle condizioni e modalità in esso contenute e richiamate.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme civilistiche applicabili in materia di lavoro autonomo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e Data _____

L'AZIENDA

IL CONTRAENTE

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.Lgvo del 30 Giugno 2003 n. 196 e s.m.i e del Regolamento UE 679/2016

Il titolare dei trattamenti è l'Azienda _____

Luogo e Data _____

L'AZIENDA

IL CONTRAENTE